cc
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 29.04.2008

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. 18 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA- -SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA .

L'anno DUEMILAOTTO addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sede Municipale .
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e' riunito il Consiglio Comunale.
RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	SERO FILIPPO GIOVANNI	P	
02	TRENTO LEONARDO	P	
03	COSENZA RITA		A
04	PERRI CATALDO	P	
05	BARATTA LUIGI		A
06	STRAFACI DOMENICO	P	
07	CELESTE LEONARDO	P	
08	MINO' CATALDO	P	
09	FORTINO ANDREA	P	
10	DONNICI GIUSEPPE	P	
11	ASCIONE FILIPPO	P	
12	MONTESANTO LEONARDO	P	
13	COSENTINO ALFONSO		A
14	GRECO GIANCARLO		A
15	CRITELLI TOMMASO	P	
16	DE NARDO ANTONIO	P	
17	SERO MARIO	P	

TOTALE PRESENTI : 13 TOTALE ASSENTI : 04
ASSISTE il Segretario Comunale : Dott.ssa Giovanna Antonia ACQUAVIVA ;
Il Sig. CATALDO MINO' nella qualità di PRESIDENTE . constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno.

Il Presidente cede la parola al consigliere Ascione il quale significa all' Assemblea che alla luce delle nuove esigenze di convivenza civile,di sicurezza dei cittadini e di fruibilità dei beni comuni si è reso doveroso approntare un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana che abroghi quello attuale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 05.10.1971, oggi portato al Consiglio Comunale per l'esame e le determinazioni in merito.In conclusione del suo intervento il consigliere Ascione chiede al Presidente di dare ampia diffusione fra i cittadini al nuovo regolamento.
Alle ore 19.50 rientra il consigliere Baratta.
Interviene il consigliere De Nardo che chiede se il regolamento proposto possa effettivamente essere applicato e se i vigili saranno in grado di controllare che sia attuato.Ritiene che prioritariamente bisognerebbe intervenire sulla pulizia delle strade che nel Comune sono molto sporche.Dichiara di non essere né favorevole né contrario al regolamento e perciò preannuncia un voto di astensione.
Alle ore 19,55 rientra il consigliere Cosenza.
Interviene il consigliere Ascione dichiarando di condividere le lamentele espresse dal consigliere De Nardo in merito alla sporcizia delle strade.Ricorda però che tale situazione trova le radici nel passato e ad essa si sta cercando di porre rimedio mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto con la Sibaritide dal quale verrà tenuta fuori la pulizia delle strade.Non condivide per il resto l'intervento del consigliere De Nardo poiché ritiene che la distribuzione del regolamento ai cittadini farà si' che gli stessi si adeguino ad esso spontaneamente.
Interviene il consigliere Celeste complimentandosi con il consigliere Ascione e la Polizia Municipale per il lavoro svolto.Per la prima volta a Cariati si parla di norme che via via si stanno inserendo in tutti i settori.
Interviene il consigliere Baratta lamentando il fatto che i regolamenti non vengano inviati tempestivamente ai consiglieri affinché possano contribuire più efficacemente.Apprezza comunque il lavoro svolto ricordando che della necessità di un nuovo regolamento di Polizia urbana se ne parlò sin dal suo insediamento come assessore.Osserva inoltre che molti aspetti erano già contenuti nel vecchio regolamento e che pertanto occorre che i vigili lo facciano osservare.Ritiene però che si dovrebbe parlare di vivibilità a tutti i livelli a cominciare dalle scuole presso le quali mancano persino i marciapiedi.Egli presentò pure una interrogazione al Consiglio sull'argomento che però decadde.Il regolamento andava fatto e dovrebbe essere comunque comunicato anche ai turisti che recano disordine al Paese.Dichiara il suo voto favorevole all'approvazione del regolamento concludendo che però occorrerebbe prima di tutto pulire a fondo il Paese.
Interviene il consigliere Perri esprimendo il proprio favore nei confronti del regolamento ritenendo che l'effettiva applicazione delle sanzioni ivi previste potranno rappresentare un deterrente nei confronti dei cittadini che si auspica che si comportino più civilmente.Il consigliere fa dichiarazione di voto favorevole.
Interviene il consigliere De Nardo esprimendo le proprie condoglianze nei confronti del consigliere Baratta per la scomparsa del cugino.Invita il consiglio ad inviare un telegramma alla famiglia dello scomparso.
Il Presidente si associa a quanto espresso dal consigliere De Nardo dichiarando che si provvederà ad inviare il telegramma.
Interviene il Sindaco,anch'egli associandosi alle condoglianze già espresse.Apprezza il voto favorevole dichiarato da Italia dei Valori ,condividendone le motivazioni.Ritiene che il comportamento civile dei cittadini vada sollecitato ed infine invita il consigliere De

Nardo a rivedere la sua dichiarazione di voto.Comunica che si è in procinto di firmare il nuovo contratto con la Sibaritide ed osserva infine che non si possa attendere che tutto funzioni perfettamente prima di approvare il regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ed esaminato lo schema di regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che è formato da n.77 articoli;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione ;
VISTA la legge 1 agosto 2000 n.267;
VISTI i pareri previsti dall' art. 49 del D.LGS.01.08.2000 n.267, che si allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale ;
Con voti:
-Favorevoli 12
- Astenuti 3 (De Nardo,Critelli,Sero Mario)
espressi nella forma di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento Comunale di Polizia Urbana,composto da n.77 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DARSI ATTO che il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio;
DI RIMETTERNE copia al Comando di Polizia Municipale,all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera Consiliare n. _____ del _____

CAPO I
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art.1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana. Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'amministrazione comunale.

Sanzione € 103,29

Art.2
INSTALLAZIONE DI TENDE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terra (a livello di strada) è oggetto di specifica concessione comunale.

Art.3
FIERE E MERCATI

Le fiere e mercati saranno tenuti nei luoghi pubblici a ciò destinati dallo strumento per l'apparato distributivo commerciale. La concessione delle licenze per l'occupazione del suolo, nelle file e nei posti convenientemente designati è fatta alle condizioni previste dall'apposito Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Art.4
ATTIVITÀ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio.

Nelle zone cittadine indicate al comma precedente l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

Art. 5
MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo ed ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale .

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Salvo quanto previsto dal C.d.s., per violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 51,65

Art.6
COLLOCAMENTO DI CHIOSCHI,TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con,tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nei casi in cui la strada è chiusa al traffico veicolare i marciapiedi e le panchine possono essere occupati totalmente comunque deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 2,00 di larghezza.

E' consentita l'occupazione di marciapiedi con chioschi edicole o altre installazioni sino alla metà della loro larghezza,purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m.2.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

L'amministrazione comunale può negare la concessione quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

L'amministrazione comunale,ove lo creda necessario,specie nelle richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche in zone prive di marciapiede,subordina il rilascio della concessione alla creazione,a cura e spese del ricorrente di idonea protezione per gli avventori.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Salvo quanto previsto dal C.d.s., per violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 154,94

Art.7
ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci e derrate, all'esterno dei negozi, sono consentite,salvo quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti sanitari e d'igiene.

Le occupazioni per esposizioni di merci o derrate vanno preventivamente autorizzate e non devono creare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

Sanzione € 103,29

ART.8
PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Sanzione € 154,94

ART. 9
DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico è vietato giocare, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 28 del presente Regolamento.

Sanzione € 25,82

ART. 10
COLLOCAMENTO DI CONDUTTORE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché le altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati in modo efficiente ed in buono stato di manutenzione.
Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese,a semplice richiesta dell'Ufficio che ha rilasciato il permesso, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici; lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.
I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.
Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di P.M., i tempi le modalità per l'esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese degli stessi proprietari.
L'Amministrazione comunale si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Sanzione € 258,23

CAPO II
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 11
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di rifiuto, ecc.
Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge in materia, per violazioni di cui al presente articolo è prevista ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta,è fatto obbligo alla immediata pulizia del luogo.
In caso di mancata pulizia da parte del proprietario o detentore l'amministrazione comunale effettuerà la pulizia con relativo addebito delle spese sostenute al trasgressore.

Sanzione di € 258,23.

ART. 12
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario, e deve essere effettuata immediatamente.

Sanzione € 51,65

Art. 13
PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale e ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.
Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia causa di impedimento.

Sanzione € 51,65

Art. 14
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio provvedendo anche alla raccolta dei relativi rifiuti.

Sanzione € 20,66

Art. 15
TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta,è fatto obbligo alla immediata pulizia del suolo pubblico.
In caso di mancata pulizia saranno addebitate le spese sostenute dal comune per la pulizia

Sanzione € 51,65

Art.16
DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici la lavatura dei veicoli; sono altresì vietati in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Sanzione € 77,47

Art. 17
DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIALE

SU AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

Sanzione € 154,94

Art. 18

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ANIMALI

E' vietato tosare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
E' vietato altresì il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali
E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, ecc. gli animali di cui sopra.
Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'Amministrazione la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
Salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia d'igiene in merito alla detenzione di animali da cortile nel centro urbano.

la sanzione di € 51,65

Art. 19

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

Salvo quanto disposto dal regolamento per la pubblicità e per le pubbliche affissioni è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
Il volantinaggio con depliants pubblicitari è consentito solo porta a porta.

sanzione € 103,29

Art. 20

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

sanzione € 30,99

CAPO III

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 21

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, i proprietari dei fabbricati dovranno tenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti e segni, come pure insudiciare o macchiare.
L'Ufficio Tecnico Comunale disporrà l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.
I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Sanzione € 51,65

Art. 22

COLLOCAMENTO DI CARTELLI, TARGHE ED ISCRIZIONI

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio,dal regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e dal Codice della Strada il collocamento di cartelli, targhe ed iscrizioni di qualunque specie, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi.

Sanzione € 103,29

Art. 23

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) , posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.
Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà privatadevono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio,a cura dei proprietari o detentori

Sanzione € 51,65

Art.24

DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale nuoccia all'estetica ed al decoro dell'abitato.

Sanzione € 51,65

Art. 25

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati; è vietato altresì sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico. L'Autorità Comunale, su richiesta del cittadino, in casi eccezionali e di comprovata necessità, può derogate a tale divieto.

Sanzione € 51,65

Art. 26

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti , panni od altri oggetti simili

Sanzione € 25,82

Art. 27

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E DEGLI IMBALLAGGI

E' vietato depositare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
Il deposito dei RR.SS.UU,degli imballaggi in cartone,di rifiuti ingombranti è disciplinato dalla ORDINANZA N: DEL

Art. 28

VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali e giardini pubblici è vietato:
a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con qualunque veicolo in genere;
b. passare o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
c. guastare o lordare i sedili; danneggiare siepi, piante, fiori, salire sugli alberi, appendervi o poggiarvi oggetti;
d. dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;
e. svolgere competizioni sportive;

E' consentito ai bambini, non superiore ai 4 anni di età, l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori, automobiline, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose. Le norme suddette, in quanto applicabili,valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Sanzione € 25,82

Art. 29
VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida.
E' vietato valersi dell'acqua per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi ed altri espedienti. In loro prossimità è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

Sanzione € 51,65

Art. 30
ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO
AL DECORO ED ALLA MORALITÀ

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto ai portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. E' del pari vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei ponti. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro, alla moralità e alla pubblica decenza.

Sanzione € 51,65

CAPO IV
QUIETE PUBBLICA

Art. 31
ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA

Salvo quanto è previsto dal T.U.L.P.S. e da altre disposizioni di legge, non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
Chi esercita un'arte, mestiere o industria e esegue lavori con l'uso di strumenti elettromeccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
Salva speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale, è vietato esercitare mestiere che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino.
Comunque nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Sanzione € 103,29

ART.32

UTILIZZO STRUMENTI MUSUCALI

Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

sanzione € 154,94

ART 33
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione,laboratori di pasticceria, ed esercizi similari dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e di cose nonché nell'uso di impianti di condizionatori d'aria;
Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità Comunale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.
Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

sanzione € 154,94

ART 34
BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTRNO DEI LOCALI

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
La violazione di cui al comma precedente comporta oltre alla sanzione pecuniaria la cessazione immediata delle emissioni sonore.

Sanzione € 154,94

Art. 35
IMPIANTI DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato; eventuali eccezioni, devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale.

Sanzione € 154,94

Art. 36
PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

Salvo che il fatto costituisca reato, è vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, fumi, gas e vapori che risultano inquinanti o nauseanti per la comunità.

Sanzione € 103,29

Art. 37

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE IN CASE DI ABITAZIONI

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di lieve entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha la facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private il funzionamento dei motori, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Sanzione € 25,82

ART. 38

USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3,comma1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora dovrà munirsi di dispositivi di tele allarme in modo da garantire la disattivazione del sistema nello spazio di tempo di cui al precedente comma 1. Per l'eventuale adeguamento di impianti già esistenti vengono concessi sei mesi dalla data di vigenza del presente regolamento.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa di € 144,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa di €26,00.

Art. 39

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE E NEI PUBBLICI ESERCIZI

Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Sanzione € 25,82

Art. 40

USO DI STRUMENTI SONORI

Per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino seguente e dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Sanzione € 25,82

ART. 41

CARICO,SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORE

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Sanzione € 25,82

Art. 42

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 21.00 alle ore 8.00 le grida di rivenditori, banditori, ecc.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono recare disturbo per chi lavora, studia od è ammalato; gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti della Polizia Municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Sanzione € 154,94

Art.43

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e suoni nell'interno dei pubblici locali.

Sanzione € 154,94

Art. 44

DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

Salvo quanto previsto dal regolamento d'igiene è vietata nei centri abitati la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi , magazzini cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistente e prolungati latrati, guaiti o altrimenti la quiete pubblica.

Nel caso sopradetto gli Agenti della P.M. oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione ed ha porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Sanzione € 103,29

Art. 45

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

Qualora fossero gestiti all'aperto,l'Autorità Comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Sanzione non conciliabile

Art. 46

NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISIONI, GIRADISCHI E SIMILI.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi non potranno essere fatti funzionare dalle ore 13,00 alle ore16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno dopo.

Sanzione € 25,82

CAPO V

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 47

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. nonché dai Decreti del Ministro dell'Interno 31/7/34 GU 28/9/34 n. 228 e 12/5/37 GU 24/6/37 n. 145, è vietato tenere nell'abitato materiale esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas, petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955 N. 620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartone, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio competenti non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere di prevenzione imposte, per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Sanzione non conciliabile

Art. 48

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI CONBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi, o gassosi devono essere a piano terra, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. I depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. Dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Sanzione non conciliabile

Art. 49

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti atti ad impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai, nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni sono vietati i depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Sanzione non conciliabile

Art. 50

ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di dover prescrivere.

E' altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Sanzione € 103,29

Art. 51

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione all'Autorità Comunale che detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

E' altresì proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Sanzione non conciliabile

Art. 52

STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Sanzione € 103,29

Art. 53

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri, ferri acuminati ed oggetti comunque pericolosi, deve effettuarsi previa adozione degli opportuni ripari collocati alle estremità, onde evitare danni alle persone.

Sanzione € 103,29

Art. 54

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua e neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale; in caso di in ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Sanzione € 154,94.

Art. 55

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Sanzione € 154,94

Art. 56

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione riattamento o demolizione di edifici e simili, o qualunque altra opera, si dovranno adottare e osservare tutte le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale, onde tutelare la pubblica e privata incolumità e mantenerle in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Sanzione € 258,23

Art. 57

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

Salvo, che il fatto non costituisca reato per la violazione di cui al presente articolo è prevista oltre la sanzione amministrativa,l'immediata cessazione dell'attività.

Sanzione € 258,23

Art. 58

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro.

Sanzione € 51,65

Art. 59

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Sanzione € 154,94

Art. 60

ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località prive libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte, convenientemente illuminate.

Ove non siano illuminante dovranno essere chiusi al calar del sole.

Sanzione € 103,29

Art. 61

VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato: salire e scendere quando la vettura è in moto; salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate.

Il personale di servizio deve osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri.

Sanzione € 51,65

CAPO VI

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 62

CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgerà il rito funebre, per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Sanzione non conciliabile

Art. 63

PROCESSIONI – MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di P.M. e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Sanzione non conciliabile

CAPO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 64

DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI AMBULANTI

E' proibito ai venditori ambulanti di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio.

Sanzione € 51,65

Art. 65

ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge e di aver ottenuto l'autorizzazione del competente Ufficio secondo le disposizioni della normativa vigente.

Si applicano, inoltre, le norme del D. Lgs n. 114 del 31.03.1998,della Legge Regione Calabria e del Regolamento per il commercio su aree pubbliche

Art. 66

VENDITA AMBULANTE DI GENERI COMMESTIBILI

Per la vendita dei generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi), i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Art. 67

OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 68

OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 69

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.

Art. 70

MESTIERI GIROVAGHI

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 71
ACCATTONAGGIO

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

sanzione € 25,00.

Art. 72
DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

sanzione € 77,00

CAPO VIII
SANZIONI

Art.73
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta,ai sensi della L.689/81 e successive modificazioni,l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate nei singoli articoli.
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981,n.689 e successive modifiche.
Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento,secondo le procedure delineate dagli artt,17 e 18 della legge 689/1981.

Art. 74
RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 267/2000, l'esecuzione di Ufficio a spesa degli interessati.

Art. 75
SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I Funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.
Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal C. p.p. per il sequestro di polizia giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981 n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982 n. 571.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.

Art. 76
SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:
1)- per recidiva inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2)- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale.
La sospensione può avere una durata massima di gg. 30; essa si protrarrà fino a quando non siano adempiuti dal trasgressore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 77

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione.

pareri segreteria

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA
AREA POLIZIA MUNICIPALE

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO L EGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CC N._____ DEL _____

CON OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.

PARERE TECNICO:

FAVOREVOLE .

CARIATI, li 23/04/2008

IL RESPONSABILE

PARERE CONTABILE:

NON NECESSARIO IN QUANTO L'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI ENTRATA ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. VO N. 267 DEL 18.08.2000.

CARIATI, li 23/04/2008

IL RESPONSABILE

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

oooooooooooo

Il sottoscritto Segretario Comunale , VISTI gli atti d' Ufficio,

CERTIFICA

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

☐-Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo citato;

☒-Pubblicata all' Albo Pretorio comunale il 12 MAG. 2008 per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n. 267/2000).

CARIATI, li 12 MAG. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE